CAMERA DEI DEPUTATI N. 1635-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(CRISTOFORI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Presentato il 29 settembre 1992

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione

(Relatore: **Gianfranco MORGANDO**)

NOTA: Testo approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) il 28 ottobre 1992. In data 29 ottobre la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione.	1. Il decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - *(Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione).* — 1. Nel biennio 1992-1993 possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, presso le pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende del centro-nord per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi e che abbiano stipulato accordi sindacali in relazione a situazioni di eccedenza di manodopera di notevole rilevanza sociale. Tali dipendenti possono accedere alle qualifiche funzionali e ai profili professionali per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aziende di provenienza che, entro i successivi trenta giorni, inviano alle agenzie regionali per l'impiego l'elenco dei lavoratori dichiaratisi disponibili. Le agenzie regionali per l'impiego formano la graduatoria dei lavoratori interessati utilizzando i criteri di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e, entro i successivi trenta giorni, la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, che, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le equiparazioni tra le professionalità possedute da ciascun lavoratore e le qualifiche funzionali e i profili professionali delle pubbliche amministrazioni. L'idoneità a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale proposto è accertata da una o più commissioni nominate dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e composte da tre funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava. L'accertamento avviene mediante prova pratica o colloquio, ovvero mediante prova pratica e colloquio; il colloquio è comunque obbligatorio per i profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio pari al diploma di scuola media superiore. Il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine della

graduatoria, in relazione alle carenze di personale degli uffici delle pubbliche amministrazioni situati nelle regioni del centro-nord. Entro i successivi trenta giorni le amministrazioni interessate provvedono alla nomina e dispongono la immediata chiamata in servizio. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. Le assunzioni disposte ai sensi del comma 1 sono detratte dal numero delle assunzioni effettuabili nel rispetto dei limiti posti dalle disposizioni vigenti nel biennio 1992-1993 ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. - *(Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione)* — 1. Il rapporto di lavoro del personale assunto in base alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, può essere prorogato di dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del termine contrattuale o, per i rapporti prorogati ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, e dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, dalle rispettive date di inizio del periodo di proroga.

2. Il personale che cessa dal servizio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per scadenza del termine contrattuale può essere riammesso in servizio per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rimangono a carico dei bilanci degli enti e delle amministrazioni interessati ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-*bis*. - *(Pensionamenti anticipati dei lavoratori delle miniere)*. — 1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1992"; e le parole: "di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155".

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno. Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dietro presentazione di rendiconto.

ART. 2-*ter* - *(Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR)* — 1. La Società iniziative Sardegna spa (INSAR) è autorizzata all'assorbimento dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici o appaltatrici operanti presso la termocentrale ENEL di Fiumesanto (Sassari) (*primo, secondo, terzo e quarto gruppo*) o dalle medesime messi in mobilità.

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 10 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 229 del 29 settembre 1992.*

Misure urgenti in materia di occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore degli addetti a settori produttivi caratterizzati da crisi occupazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione).

1. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, nel biennio 1992-1993, presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del Centro-Nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalità delle assunzioni, ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalità richieste mediante prove di selezione di idoneità. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione).

1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.